

Codice A2003D

D.D. 13 febbraio 2026, n. 65

L.r. 28 agosto 1978, n. 58 e l.r. 10 aprile 1990, n. 26. Contributi a favore di soggetti privati, successivamente ridotti o revocati. Cancellazione dei residui attivi ultraquinquennali.



ATTO DD 65/A2003D/2026

DEL 13/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

A2003D - Promozione delle Attività culturali

OGGETTO: L.r. 28 agosto 1978, n. 58 e l.r. 10 aprile 1990, n. 26. Contributi a favore di soggetti privati, successivamente ridotti o revocati. Cancellazione dei residui attivi ultraquinquennali.

Premesso che,

ai sensi delle allora vigenti leggi regionali

- l.r. 28 agosto 1978, n. 58, “Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali”;

- l.r. 10 aprile 1990, n. 26, “Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte”;

la Regione Piemonte ha assegnato contributi a favore di soggetti privati, successivamente revocati o ridotti

al termine dell'esercizio finanziario 2025, risultano ancora attivi, i seguenti residui attivi, iscritti a bilancio da più di cinque esercizi finanziari, relativi alla restituzione di contributi, o quote di essi, assegnati dalla Regione Piemonte ai sensi delle allora vigenti leggi regionali n. 58/1978 e n. 26/1990, i cui estremi di adozione o riclassificazione, importi, causali e soggetti tenuti alla restituzione sono riportati nell'Allegato 1 alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, di seguito sinteticamente elencati:

- n. 179/2016 - importo Euro 101.521,68 - relativo *omissis*
- n. 188/2016 - importo Euro 20.000,00 - relativo *omissis*
- n. 189/2016 - importo Euro 699,18 - relativo *omissis*
- n. 192/2016 - importo Euro 1.345,78 - relativo *omissis*
- n. 194/2016 - importo Euro 6.500,00 - relativo *omissis*
- n. 195/2016 - importo Euro 75,42 - relativo *omissis*
- n. 196/2016 - importo Euro 2.880,00 - relativo *omissis*
- n. 197/2016 - importo Euro 40,75 - relativo *omissis*
- n. 198/2016 - importo Euro 32,77 - relativo *omissis*
- n. 385/2017 - importo Euro 2.500,00 - relativo *omissis*
- n. 386/2017 - importo Euro 4,19 - relativo *omissis*

- n. 1106/2018 - importo Euro 27.162,31 - relativo *omissis*
- n. 1107/2018 - importo Euro 56,23 - relativo *omissis*
- n. 1360/2018 - importo Euro 7.500,00 - relativo *omissis*
- n. 1361/2018 - importo Euro 28,74 - relativo *omissis*

Come da ultimo richiamato con nota prot. n. 6025/A11000 del 2 febbraio 2026 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Ragioneria (recante “Riaccertamento Ordinario Residui Passivi e Attivi – ROR 2025”), in previsione della Ricognizione Ordinaria dei Residui al 31 dicembre 2025, si rende necessario verificare le ragioni del mantenimento in bilancio dei residui attivi, in tutto o in parte (fondatezza giuridica ed esigibilità) ed individuare eventuali economie/radiazioni.

Occorre inoltre, come ricordato nella precedente nota del Settore Ragioneria prot. n. 58945/A11000 del 9 ottobre 2025 (recante “Monitoraggio infrannuale della gestione del bilancio”), distinguere le differenti situazioni:

a) i residui insussistenti e prescritti, dei quali occorre procedere all’eliminazione definitiva dal conto del bilancio dei residui, con una descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro estinzione;

b) i residui attivi inesigibili, dei quali si procede all’eliminazione, motivando l’impossibilità di realizzare il credito, le attività poste in essere per la riscossione e i motivi dell’inesigibilità;

I crediti stralciati dal conto del bilancio possono essere mantenuti nello stato patrimoniale coperti dal fondo svalutazione crediti.

c) i residui di dubbia esigibilità, per i quali occorre valutare il grado di difficoltà di esazione dandone specifica segnalazione alla Ragioneria per il conseguente accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE).

È possibile procedere alla cancellazione del residuo attivo trascorsi tre anni dalla scadenza del credito, con contestuale iscrizione al conto del patrimonio.

Come richiamato nella nota sopra citata, le indicazioni da seguire in merito ai crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultraquinquennale sono state enunciate, in particolare, dalla Sezione regionale di controllo per le Marche, con deliberazione n. 144/2023/PAR del 21 settembre 2023, e devono essere riprese avendo cura di prestare attenzione alla vetustà dei residui.

In particolare, la Corte indica che: *“In ultima analisi, alla luce del richiamato quadro normativo, emerge che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, fermo restando l’obbligo di congruo accantonamento al FCDE [...], gravi sull’ente locale un onere motivazionale (art. 2697 c.c.) modulato nei seguenti termini:*

[...]

- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultraquinquennale, infine, l’art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell’onere probatorio gravante sull’ente, nel senso cioè che spetta all’ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni “non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalorata) l’incerta esigibilità” dei residui e, pertanto, “anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti” (Corte conti, sez. contr. Marche, del. n. 49/2021/PRSP). Trascorsi cinque anni dalla sua scadenza, l’Ente deve quindi motivare non le ragioni per cui intende stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, ma quelle per cui intende mantenerlo e l’intensità di tale onere motivazionale è direttamente proporzionale all’anzianità del residuo

mantenuto in bilancio; detto altrimenti, il residuo attivo ultraquinquennale si presume inesigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporre il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l'esercizio di provenienza.

[...] resta fermo che, nel caso in cui il credito venisse non solo stralciato dal conto del bilancio, ma definitivamente eliminato dalle scritture contabili e quindi anche dallo stato patrimoniale, il "riconoscimento formale" della sua "assoluta inesigibilità o insussistenza" deve essere comunque "adeguatamente motivato" attraverso "l'analitica descrizione delle procedure seguite" per ottenerne la riscossione o indicando "le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione", fermo restando "l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie".

A tal fine, relativamente ai residui attivi sopra elencati, si dà atto di quanto segue:

- per gli accertamenti nn. n. 179/2016, n. 192/2016, n. 194/2016, n. 195/2016, n. 196/2016, n. 197/2016, n. 198/2016 sono in essere ruoli coattivi affidati ad Equitalia, ora Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- per gli accertamenti nn. 385/2017, n. 386/2017, n. 1106/2018, n. 1107/2018, n. 1360/2018, n. 1361/2018 sono in essere ingiunzioni fiscali affidate a Soris;
- per gli accertamenti nn. 188/2016, n. 189/2016 non sono ancora conclusi i contenziosi in corso;
- per gli accertamenti nn. n. 179/2016, n. 192/2016, n. 194/2016, n. 195/2016, n. 196/2016, n. 197/2016, n. 198/2016, n. 385/2017, n. 386/2017, n. 1106/2018, n. 1107/2018, n. 1360/2018, n. 1361/2018, inoltre, sono state effettuate segnalazioni alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Piemonte della Corte dei Conti per presunto danno erariale.

Alla luce di quanto sopra richiamato, si rende necessario procedere alla cancellazione dei seguenti e già citati residui attivi, demandando l'azzeramento dei relativi accertamenti alla procedura di ricognizione ordinaria residui al 31 dicembre 2025, per le motivazioni per ciascuno indicate nell'Allegato 1 alla presente determinazione:

n. 179/2016, n. 188/2016, n. 189/2016, n. 192/2016, n. 194/2016, n. 195/2016, n. 196/2016, n. 197/2016, n. 198/2016, n. 385/2017, n. 386/2017, n. 1106/2018, n. 1107/2018, n. 1360/2018, n. 1361/2018.

Attestato che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto prevede unicamente il rinvio alla procedura di ricognizione ordinaria residui per la cancellazione dei residui attivi sopra citati e l'azzeramento dei relativi accertamenti.

Dato atto che:

- sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;
- la competenza economica coincide con quella finanziaria;
- sono rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità

dei flussi finanziari”;

Verificata la compatibilità di cui all’art. 56, comma 6 del d.lgs 118/2011 e s.m.i.

Precisato di individuare nel firmatario del presente provvedimento, Marco Chiriotti, il Responsabile del procedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 “Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361”.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i., in particolare gli articoli 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare gli articoli 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) più volte integrata e modificata, nonché la corrispondente legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione);
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e s.m.i.;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2021, n. 18/R. Approvazione";
- la legge regionale 3 febbraio 2026, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026);
- la legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1-2209/2026/XII DGR del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento

Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";

determina

- di procedere alla cancellazione, in considerazione di quanto indicato in premessa e per le motivazioni riportate nell'Allegato 1 alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, la cancellazione dei seguenti residui attivi, dettagliatamente citati nella premessa stessa:

n. 179/2016, n. 188/2016, n. 189/2016, n. 192/2016, n. 194/2016, n. 195/2016, n. 196/2016, n. 197/2016, n. 198/2016, n. 385/2017, n. 386/2017, n. 1106/2018, n. 1107/2018, n. 1360/2018, n. 1361/2018.

- di demandare l'azzeramento di tali residui attivi alla procedura di riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2025.

Ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D. Lgs. 33/2013 la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

IL DIRIGENTE (A2003D - Promozione delle Attività culturali)
Firmato digitalmente da Marco Chiriotti